HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga agli articoli 3 e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 160/66/CEE le merci esportate da uno Stato membro a destinazione di un altro Stato membro, prima della data alla quale diviene ad esse applicabile il regime d'imposizione previsto all'articolo 3 del detto regolamento, e messe in libera pratica nello Stato membro importatore successivamente a tale data, restano sottoposte ai dazi doganali e tasse di effetto equivalente che si applicavano nei loro confronti nel suddetto Stato membro al momento dell'entrata in vigore del regime di scambi per ciascuna di tali merci.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 la data del visto apposta sul certificato di circolazione delle merci del modello DD 1 o DD 3 dalle autorità doganali dello Stato membro esportatore, è considerata la data d'esportazione delle merci. In caso di rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci del modello DD 1, si deve indicare sul suddetto certificato la data dell'esportazione effettiva delle merci alle quali esso si riferisce.

Articolo 2

L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 è limitata alla durata di due mesi a decorrere dalla data alla quale il regime d'imposizione previsto all'articolo 3 del regolamento n. 160/66/CEE diviene applicabile a ciascuna delle merci in questione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 2 maggio 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE

REGOLAMENTO N. 93/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1967

contenente le prime disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica europea,

Visto il regolamento n. 158/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo all'applicazione delle norme di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 10,

Considerando che all'inizio del periodo di applicazione obbligatoria delle norme di qualità a tutti gli stadi di commercializzazione, è possibile stabilire soltanto le prime misure di applicazione dell'articolo 5 del regolamento n. 158/66/CEE ; che tali misure dovranno essere completate in funzione delle esigenze del mercato comune ;

Considerando che, per garantire una certa uniformità nell'esecuzione del controllo nei vari Stati membri, è opportuno fissare le modalità tecniche da seguire ;

Considerando che, nel caso di trasporto a lunga distanza o di deposito di una certa durata, gli ortofrutticoli, a causa del loro carattere particolarmente deperibile, possono essere soggetti ad alterazioni

[1] GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3282/66.

dovute alla evoluzione biologica dei prodotti ; che, salvo per i prodotti della categoria Extra che devono formare oggetto di una cernita e di un condizionamento particolarmente accurati, occorre tener conto di tale evoluzione in occasione dei controlli effettuati in fasi successive a quella della spedizione ;

Considerando che il Comitato di gestione degli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro delle operazioni relative al controllo di conformità di cui all'articolo 5 del regolamento n. 158/66/CEE, il controllore indica, per i prodotti presentati imballati, i colli da ispezionare. La merce contenuta nei colli sottoposti a controllo deve essere interamente tolta dall'imballaggio. Il controllore può rinunciare a tale operazione soltanto se il tipo o il modo d'imballaggio gli consentono di esaminare il contenuto senza togliere i prodotti.

Per i prodotti presentati alla rinfusa, il controllore procede mediante prelievo di campioni.

Articolo 2

All'atto dei controlli effettuati in corso di trasporto, al livello del commercio all'ingrosso di consumo e allo stadio della vendita al minuto, il controllore tiene conto del fatto che il trasporto o il deposito, a causa della loro durata, nonché le varie manipolazioni cui il prodotto è sottoposto, possono :

a) diminuire lievemente lo stato di freschezza e il turgore del prodotti,

b) determinare lievi alterazioni dei prodotti dovute alla loro evoluzione e al loro carattere più o meno deperibile,

c) provocare inoltre per le uve da tavola la separazione di alcuni acini dal raspo.

Le alterazioni di cui alle lettere b) e c) non sono prese in considerazione per i prodotti classificati nella categoria Extra.

Articolo 3

Qualora le partite controllate non rispondano alle prescrizioni vigenti, il controllore, senza pregiudizio delle sanzioni previste all'articolo 8 del regolamento n. 158/66/CEE, deve esigere che vengano rese conformi a tali prescrizioni, nel caso in cui le merci in oggetto siano destinate ad essere commercializzate ai termini dell'articolo primo del regolamento n. 158/66/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri possono prendere delle disposizioni secondo le quali il controllore, dopo essersi assicurato che la merce è conforme alle prescrizioni in vigore, rilascia un attestato che certifichi che, al momento del controllo, i prodotti controllati erano conformi alle prescrizioni vigenti.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1967.

Per la Commissione

Il Vice-presidente

L. LEVI SANDRI